



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 04/04/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA'21 marzo 2002, n. 90
Determinazione Dirigente settore sanità n. 40 del 18.02.2002 - Integrazione degli idonei.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgvo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgvo 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24.marzo 1974 n. 18;

Visto la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive interazioni.

In Bari, presso la Sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio, riceve dal dirigente medesimo la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 284/2000, il Coordinatore del Settore Sanità ha proceduto ad ammettere a sostenere il giudizio di idoneità, in via provvisoria e con riserva, i sottoelencati professionisti:

TETESI MARIA FILOMENA
MANCINO MICHELE
VILLANI STEFANO
MANCO SALVATORE
TAGLIAFERRO GIUSEPPE
INNOCENZI GIUSEPPE
CIPOLLA GIUSEPPE

A seguito del superamento del detto giudizio di idoneità, tali professionisti sono stati dichiarati idonei dalla Commissione ex art. 2 DPCM 30.07.97, n. 365.

Con determinazione dirigenziale n. 40 del 18.02.2002 si è, tra l'altro, stabilito di mantenere ferma la riserva nei confronti dei sopracitati specialisti che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 8,9 richiesto dall'art. 2 del DPCM 365/97 per la valutazione dei titoli, in attesa che il Ministero della Sanità riscontrasse la richiesta di parere formulato da parte dell'Assessorato alla Sanità in data 03.08.2000.

Peraltro, un ulteriore approfondimento della materia, con riferimento alla specifica questione, impone una riconsiderazione della problematica nel senso che di seguito si espone.

L'art. 34 della legge 27.12.97, n. 449 prevede lo scivolamento della data del 31.12.97 per quanto concerne il requisito dello svolgimento esclusivo di attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali, senza l'ulteriore requisito del periodo di "almeno cinque anni" per quanto concerne l'anzianità d'incarico.

La formulazione assunta dalla norma nella L. n. 449/97 ha pertanto escluso che, ai fini della domanda di inquadramento e della partecipazione al giudizio di idoneità, i candidati dovevano essere in possesso dell'anzianità di cinque anni e, a tal scopo, non ha fissato la data alla quale tale requisito doveva essere posseduto.

Risulta, pertanto, evidente che il riferimento del 2° comma dell'art. 34 della legge n. 449/97 al DPCM 30.07.97, n. 365, concerne norme regolamentari che, almeno per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui all'art. 4, 2° co., lett. a) del DPCM in parola, non corrisponde al mutato quadro normativo introdotto dall'art.34 medesimo, il quale opera un recepimento ricettizio del DPCM n. 365/97 non idoneo allo scopo di consentire l'inquadramento di coloro che alla data del 31.12.1997 svolgevano attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali e in possesso di altri requisiti (età non inferiore a 55 anni, esclusività del rapporto di specialistica ambulatoriale) e con riferimento all'anzianità di anni cinque alla data del 31.12.97.

Sembra evidente la contraddittorietà della situazione normativa venutasi a determinare nella fattispecie ed i profili di non idoneità della norma regolamentare ex art. 4, 2° co., lett. b) del DPCM 30.07.97, n. 365, a disciplinare in modo corretto e coerente il giudizio di idoneità rispetto al disposto del primo comma dell'art. 34 della L. 449/97, dato che introduce in modo indiretto e surrettizio il requisito dei cinque anni di anzianità, non più previsto dall'art. 34 medesimo.

Atteso che, allo stato attuale, gli specialisti ambulatoriali di che trattasi hanno maturato, a date diverse il predetto periodo di anzianità di anni cinque e, pertanto hanno titolo ad essere inquadrati in via definitiva nell'Azienda Sanitaria ove i medesimi al 31.12.1997 svolgevano il maggior numero di ore settimanali, fatta salva una diversa determinazione da assumersi congiuntamente tra le aziende interessate, le quali si dovranno formalmente esprimere prima della data dell'effettivo inquadramento, sentito lo specialista interessato;

Considerato che, alla presa d'atto dell'avvenuto superamento del giudizio di idoneità, le singole Aziende Sanitarie dovranno provvedere al l'inquadramento degli specialisti ambulatoriali a norma delle disposizioni recate alla legge 31.12.97, n. 449, D.P.C.M. 08.03.2001 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 32/2001;

Ritenuto che ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro gli specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 19 del DPR 10.12.1997 n. 483, dovranno essere invitati dall'Azienda Sanitaria a presentare la seguente documentazione:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al giudizio di idoneità;
- b) certificato generale del casellario giudiziario;

Visto che le Aziende Sanitarie, verificata la sussistenza dei requisiti, dovranno procedere alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio; gli effetti economici dovranno decorrere dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della determinazione dirigenziale d'inquadramento.

SEZIONE CONTABILE:

Adempimenti di cui alla L.R. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla L.R. 17/99 Art. 4.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spesa a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivolgersi sulla Regione.

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. e non producono oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/99.

Il Dirigente del Settore
Dr. Carlo Di Cillo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Dirigenti degli Uffici interessati;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce dai Funzionari istruttori e dai Dirigenti degli Uffici;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. R. n. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

1. Per tutte le motivazioni in premessa argomentate, che qui si intendono integralmente riportate, di sciogliere la riserva di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Sanità n. 40 del 18.02.2002, nel senso di inquadrare in via definitiva i sottoelencati specialisti, che hanno superato il giudizio di idoneità:

TETESI MARIA FILOMENA
MANCINO MICHELE
VILLANI STEFANO
MANCO SALVATORE
TAGLIAFERRO GIUSEPPE
INNOCENZI GIUSEPPE
CIPOLLA GIUSEPPE

3. di stabilire che i suindicati professionisti possono essere inquadrati nell'Azienda Sanitaria ove i medesimi al 31.12.1997 svolgevano il maggior numero di ore settimanali, fatta salva una diversa determinazione da assumersi congiuntamente tra le Aziende interessate, le quali si dovranno formalmente esprimere prima della data dell'effettivo inquadramento, sentito lo specialista interessato;

4. di stabilire che gli specialisti ambulatoriali possono esercitare il diritto di opzione, cioè mantenere invariato il proprio stato giuridico (rapporto convenzionale) ovvero accettare di essere inquadrati nel ruolo della Dirigenza Sanitaria del S.S.N. entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione che l'Azienda Sanitaria è tenuta a notificare agli stessi onde poter procedere alla stipula del contratto di lavoro;;

5. il successivo inquadramento dei sopraelencati specialisti sarà effettuato a norma delle disposizioni recate alla legge 31.12.97, n. 449, D.P.C.M. 08.03.2001 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 32/2001;

6. di inviare, alle Aziende Sanitarie interessate, copia della presente determinazione dirigenziale, per la sua pratica attuazione;

7. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
